

## Conto che torna

a cura di **Raffaele  
Marcello\***

# Violazioni, quando ci si può «ravvedere»

*Quali sono le novità previste per l'istituto del ravvedimento operoso? (Valerio Regina, Salerno)*

Nel disegno di legge Stabilità 2015 viene previsto il rilancio del ravvedimento operoso come strumento per la regolarizzazione delle violazioni fiscali in alternativa alla definizione dell'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, mediante il pagamento di sanzioni ridotte che saranno in ogni caso inferiori rispetto a quelle previste d'ufficio. In particolare sono aggiunte, oltre a quelle attuali, le seguenti nuove previsioni temporali: riduzione a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione/errore; riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle

omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione/errore; riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o errore. I nuovi e più favorevoli meccanismi si renderanno applicabili senza limiti a partire dal 1° gennaio 2015. Inoltre dovrebbero riguardare anche le violazioni antecedenti all'entrata in vigore, trattandosi di un impianto sanzionatorio più favorevole ai contribuenti (*favor rei*).

\*Componente Cndcec  
scrivere a [@marcelloccommercialisti.it](mailto:r.marcello)

